



**REGISTRO-ITALIANO
VEICOLI-STORICI**

Galleria Ognissanti 26 - Padova (PD) Tel. 049.7801907 - Fax 049.7927413 - www.rivs.it - info@rivs.it

Registro riconosciuto da
Regione Umbria DGR 23/07/12 n.903
Regione Piemonte DGR 12/07/10 n.15-307



Il ricorso in commissione tributaria: tutti i passaggi da seguire

Il ricorso in commissione tributaria è lo strumento messo a disposizione dallo Stato per consentire al cittadino di difendere i propri diritti in materia tributaria, qualora ritenga che la legge sia applicata al suo caso in maniera errata, contro un atto impositivo (es. avviso di accertamento) emesso dalla pubblica amministrazione.

Per presentare ricorso in commissione tributaria non è necessario rivolgersi a un legale. In materia di tassa di possesso/circolazione e IPT (quindi per tutte le agevolazioni fiscali previste dall'art.63 della L.342/2000 per i c.d. "veicoli di particolare interesse storico e collezionistico") il RIVS offre assistenza gratuita ai propri soci, curando direttamente la stesura del ricorso grazie all'esperienza accumulata dal proprio ufficio tributi.

Questa breve guida contiene le istruzioni per la presentazione di un ricorso in commissione tributaria.

1. I documenti da presentare

Per presentare correttamente il ricorso è essenziale aver conservato negli anni tutta la documentazione trasmessa all'Amministrazione competente (autocertificazioni e/o interPELLI, ricevute di pagamento della tassa di circolazione, documenti che attestino l'iscrizione a un club di veicoli storici...) nonché tutte le risposte ricevute dalla stessa.

Per presentare un ricorso i documenti essenziali sono i seguenti:

- testo del ricorso*
- documenti del veicolo
- documenti personali del proprietario
- tutta la corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione competente
- documenti amministrativi e sentenze utili a suffragare l'interpretazione del ricorrente*

*Il testo del ricorso e i documenti utili possono essere forniti gratuitamente dal RIVS su richiesta del socio.

2. Tempi e modalità di presentazione

Una volta preparato il ricorso, per presentarlo il contribuente dovrà seguire questi semplici passaggi:

Presentazione del ricorso

Il ricorso (assieme agli allegati indicati nello stesso) va presentato all'ente che ha emesso il provvedimento (avviso di accertamento, Regione o Agenzia delle Entrate). Questo andrà consegnato direttamente all'ente, oppure spedito con plico raccomandato senza busta e con ricevuta di ritorno (da conservare).

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento.



**REGISTRO-ITALIANO
VEICOLI-STORICI**

Galleria Ognissanti 26 - Padova (PD) Tel. 049.7801907 - Fax 049.7927413 - www.rivs.it - info@rivs.it

Registro riconosciuto da
Regione Umbria DGR 23/07/12 n.903
Regione Piemonte DGR 12/07/10 n.15-307



Costituzione in giudizio

Copia del ricorso presentato in regione andrà indirizzata alla Commissione Tributaria Provinciale competente per la costituzione in giudizio e la registrazione del procedimento. In commissione occorrerà presentare:

- Copia del ricorso (ed eventuali allegati) e di tutti i documenti inoltrati all'Amministrazione competente.
- Nota di iscrizione al ruolo (in allegato)
- Copia del contributo unificato (F23, in allegato, da pagare in posta). Per sapere quanto pagare consultare la tabella a fondo pagina.

La costituzione in giudizio va presentata entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso all'ente impositore.

3. Costi del ricorso

Cartella di accertamento

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo degli importi richiesti). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Contributo unificato

- Il **valore della lite** è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia riguarda solo le sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle varie sanzioni.

- Se **nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite**: il contributo è pari all'importo maggiore, ovvero, 1.500 euro, poiché il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro.

- **Importante: Per le controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.** Il Presidente della Commissione può ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

-Gli Importi che il contribuente deve pagare, per presentare il ricorso sono riportati nella seguente tabella:



**REGISTRO-ITALIANO
VEICOLI-STORICI**

Galleria Ognissanti 26 - Padova (PD) Tel. 049.7801907 - Fax 049.7927413 - www.rivs.it - info@rivs.it

Registro riconosciuto da
Regione Umbria DGR 23/07/12 n.903
Regione Piemonte DGR 12/07/10 n.15-307



VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO
fino a 2.582,28 euro	30 euro
oltre 2.582,28 e fino a 5.000 euro	60 euro
oltre 5.000 e fino a 25.000 euro (e per liti non determinabili)	120 euro
oltre 25.000 e fino a 75.000 euro	250 euro
oltre 75.000 e fino a 200.000 euro	500 euro
oltre 200.000 euro	1.500 euro

4. La compilazione della Nota di Iscrizione al Ruolo

Per presentare il ricorso in Commissione Tributaria uno dei documenti essenziali è la Nota di iscrizione al Ruolo.

E' possibile richiedere al RIVS una copia in bianco del modulo, che si trova a disposizione anche al seguente link:

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Nota_di_iscrizione_a_ruolo_nel_processo_tributario.htm

Attenzione: il primo dei due moduli si riferisce al ricorso di primo grado. Il secondo andrà invece scaricato solo per il secondo grado in Commissione Regionale, via da esperire nel caso il primo ricorso abbia dato esito negativo o comunque insoddisfacente.

5. La compilazione del Modello F23

Il **pagamento del contributo unificato** può essere effettuato anche mediante **modello F23**, recandosi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, i concessionari della riscossione o in via telematica.

Per la compilazione del modello F23 occorre far riferimento alle istruzioni alla compilazione del suddetto modello e alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 27.02.2002 .

In tal senso si evidenzia che:

- nel **“campo 4”** devono essere indicate le generalità del ricorrente ed il suo codice fiscale;
- nel **“campo 5”** devono essere indicate, invece, le generalità del resistente;
- nel **“campo 6”** della sezione inerente i dati del versamento, deve essere indicato il codice dell'ufficio giudiziario adito secondo l'elenco di cui alla tabella “B” dell'allegato 6 al D.M. 17.12.98 (tale elenco aggiornato al 15.04.2011 è consultabile dal file allegato in calce);
- nel **“campo 8”** occorre indicare il codice “01”, come prescritto dalle istruzioni alla compilazione del modello F23;
- nel **“campo 10”**, nello spazio denominato “numero” si deve indicare **il numero in cifre delle parti convenute in giudizio oltre quella le cui generalità sono state indicate nel “campo 5”**. Così in caso di ricorso proposto e notificato nei confronti di due enti (ad esempio



**REGISTRO-ITALIANO
VEICOLI-STORICI**

Galleria Ognissanti 26 - Padova (PD) Tel. 049.7801907 - Fax 049.7927413 - www.rivs.it - info@rivs.it

Registro riconosciuto da
Regione Umbria DGR 23/07/12 n.903
Regione Piemonte DGR 12/07/10 n.15-307



ricorso notificato sia alla competente Direzione Provinciale dell'Agenda delle Entrate sia ad Equitalia) si deve indicare nel campo 10 il numero "1"

- nel "campo 11" si deve indicare il codice tributo "941T"
- nel "campo 12" occorre indicare la descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo"
- nel "campo 13" si deve indicare l'importo del contributo unificato determinato in base al prospetto sopra riportato.

6. Composizione del giudizio, gradi e possibilità di ricorso

Nel processo in commissione tributaria, la commissione valuta le memorie scritte della parte ricorrente e dell'ente impositore ed emette una sentenza scritta che viene notificata alle parti. Generalmente non è necessario presentarsi ad alcuna udienza. In caso di vittoria, l'ente impositore rimborserà la parte ricorrente della somma versata in eccedenza con gli interessi. In caso di rigetto del ricorso, sarà invece possibile presentare un ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale.

Qualora anche l'esito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale fosse negativo, il ricorrente potrà promuovere un ricorso alla suprema Corte di Cassazione. In questo caso, però, sarà necessario per il socio avvalersi dell'appoggio di uno studio legale

7. Contatti utili e informazioni

Informazioni dettagliate sul ricorso in commissione tributaria sono reperibili sul sito dell'Agenda delle entrate www.agenziaentrate.gov.it

Per qualsiasi richiesta gli esperti del RIVS sono a disposizione di soci e interessati ai seguenti recapiti:

RIVS - Ufficio Tributi

Galleria Ognissanti 26, 35129 Padova

Tel. 049.780197

Fax. 049.7927413

Mail: infotributi@rivs.it

Web: www.rivs.it